


N. R.G. 2/2021

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO***Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate***DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012**


Il Giudice


pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da Cristina Cerea, nata a Bergamo il 21 maggio 1977 e ivi residente in Via Ferruccio dell'Orto 2C (cod. fisc. CRECST77E61A794I), titolare della Ditta Individuale 2C di Cerea Cristina (P.I. 03465170169) rappresentata, assistita e difesa, giusta allegata sub doc. B, dall'Avv. Matteo Lorenzo Manfredi ritenuta la propria competenza territoriale;



situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale,







pqm

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;
2. stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro a partire dalla data di deposito del presente provvedimento;
3. nomina liquidatore la rag. Monica CUTER;
4. dispone, ai sensi dell'art. 14 quinquies, 2° co, lett. b), l. 3/2012, che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;
5. dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo e si proceda alla trascrizione presso il Registro delle Imprese, ove l'impresa del ricorrente non sia già cancellata;
6. ordina la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore, presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati eventualmente ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
7. dispone altresì che il liquidatore:
  - proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,



- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
  - predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
- riserva l'esclusione del bene mobile registrato indicato al raggiungimento delle prospettive di soddisfacimento ipotizzate per il ceto creditorio;
8. dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche";
  9. nulla stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 in ordine agli emolumenti attualmente percepiti dalla ricorrente, salva successiva determinazione al mutare della situazione reddituale della stessa;
  10. autorizza il ricorrente all'utilizzo del proprio conto corrente, con obbligo di rendicontazione semestrale al liquidatore;
- Si comunichi al ricorrente e al liquidatore

Bergamo, 12/03/2021

Il Giudice  
dott. Bruno Conca

